

Accordo “Destinazione turistica Valle di Susa” ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241

Stipulato in modalità elettronica in forma di scrittura privata autenticata

L'anno 2021, il giorno 13 del mese di luglio alle ore 17:00 circa presso la sede dell'Unione Montana Valle Susa sono presenti, ciascuno in rappresentanza del rispettivo Ente, i Signori:

Amministrazioni pubbliche:

1. Unione Montana Valle Susa (C.F. 96035680014) – rappresentata dal Presidente Pacifico Banchieri nato a Torino il 21.6.1969
2. Unione Montana Alta Valle Susa (C.F. 96035650017) – rappresentata dal Presidente Piero Franco Nurisso nato a Modigliana il 21.03.1955
3. Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (C.F. 96034840015) – rappresentata dal Presidente Maurizio Beria d'Argentina nato a Torino il 17.11.1956

Associazioni di diritto privato:

4. Centro Culturale Diocesano (C.F.96023770017) rappresentato da Gianluca Popolla nato a Pinerolo il 24.05.1968, legale rappresentante, in qualità di Segreteria tecnica del piano di valorizzazione territoriale Valle Susa Tesori di Arte e Cultura Alpina.

I predetti intervenuti si dichiarano capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano gli impegni e le obbligazioni derivanti dal presente atto.

PREMESSO

che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

che l'art. 118 comma 4 della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà per cui i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- che le azioni intraprese a partire dal 2017 dall'Unione Montana Valle Susa con il Piano di Sviluppo e Marketing Turistico dell'Unione Montana hanno portato alla creazione della struttura sperimentale della DMO per il coordinamento e sviluppo turistico outdoor (bike – walk – gusto – via francigena) attraverso la rete di imprese turistiche, e con l'ausilio di strumenti web e social creati ad hoc;
- che l'Unione Montana Alta Valle Susa da sempre ha perseguito e condiviso progetti di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio alpino a fini turistici e si riconosce nella strategia outdoor come elemento di gruppo territoriale.
- che l'Unione Montana Via Lattea Comuni Olimpici sostiene la strategia turistica attraverso l'operatività dei Consorzi Turistici;
- che a partire dall'anno 2003, è emersa la comune volontà di condurre in modo organico e condiviso le azioni di valorizzazione del patrimonio culturale locale, preso atto dei risultati raggiunti, in termini di contenuti, coordinamento, metodo, visibilità, innovazione e di concreta valorizzazione del patrimonio culturale dal Piano di valorizzazione “Valle di Susa. Tesori di arte e Cultura Alpina” coordinato dal Centro Culturale Diocesano attraverso progettualità condivise nel tempo dagli attori culturali del territorio, dalle Comunità Montane e dai comuni anche attraverso sostegno economico.

che a seguito di successivi approfondimenti ed accordi tra le parti è emersa la possibilità di perseguire le medesime finalità e strategie di valorizzazione culturale anche in chiave turistica con uno strumento più flessibile rispetto all'organizzazione originaria, in specie l'accordo ex art. 15 della legge 241/2000, potendo appoggiarsi, per gli aspetti amministrativi e finanziari, sugli Enti sottoscrittori e sui soggetti successivamente aderenti, così da evitare i costi di personale, amministrativi e gestionali, derivanti dalla costituzione di un distinto soggetto giuridico di natura privatistica, quale appunto l'associazione.

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OBIETTIVI E SCOPI

Il presente Accordo “**Destinazione turistica Valle di Susa**”, di cui all'art. 15 della L. 241/90, è finalizzato ai seguenti scopi ed obiettivi:

1a) Obiettivi generali:

L'Accordo opererà sul territorio della Regione Piemonte, in particolare nell'ambito ricompreso nei territori compresi dalle tre Unioni Montane (38 comuni), ispirandosi ai principi di reciproca solidarietà tra gli stessi, persegue obiettivi di sviluppo della conoscenza e valorizzazione dei beni del patrimonio storico-artistico, architettonico e paesaggistico oltre che di promozione del patrimonio escursionistico, di sensibilizzazione e di sviluppo socio-economico con finalità turistiche dei Territori di riferimento.

Nello specifico, l'Accordo ha come obiettivo il rafforzamento dei rapporti di collaborazione in materia di valorizzazione culturale, di turismo e di attrattività del territorio, al fine di promuovere iniziative comuni per il miglioramento della fruizione culturale e turistica del territorio e per la sua promozione anche attraverso fiere di settore in collaborazione con gli enti regionali.

L'Accordo “**Destinazione turistica Valle di Susa**” può, nell'ambito dell'attività finalizzata al raggiungimento dei suoi obiettivi, promuovere e realizzare, direttamente o in concorso con altri organismi o istituzioni o attraverso soggetti esterni in convenzionamento o con affidamenti contrattuali o professionali, attività di promozione, organizzazione, comunicazione, monitoraggio anche con finalità turistiche, commerciali e non.

Gli oneri finanziari di cui l'Accordo si farà carico con le diverse modalità qui indicate sono esclusivamente quelle relative alla gestione delle iniziative di rete, gravando invece a carico dei singoli soggetti giuridici gli interventi di eventi, manifestazioni o iniziative culturali e turistiche specifiche locali che non determinano il coinvolgimento di tutti gli aderenti.

1b) Scopi:

L'Accordo si propone di sostenere azioni di valorizzazione culturale, promozione e sviluppo socio-economico turistico del territorio e delle comunità locali nel quadro generale delle iniziative di indirizzo regionale e nazionale. Quindi intende operare per presentarsi come territorio unico nella valorizzazione culturale e nella promozione turistica sul mercato nazionale ed estero come indicato dai seguenti obiettivi:

- a) promuovere la cooperazione, la cura, la comunicazione e lo scambio d'informazioni e documenti tra gli aderenti, al fine di assicurare l'armonizzazione delle azioni di valorizzazione culturale e delle politiche di strategia turistica outdoor territoriale poste in essere da ciascun Ente, nel rispetto delle priorità qui individuate (esempio disciplinari per prodotti bike, walk, gusto, family...);
- b) promuovere rapporti di cooperazione, comunicazione e scambio di informazioni con gli enti culturali, enti turistici territoriali e regionali;

- c) favorire l'eventuale adozione di azioni comuni in generale finalizzate a ulteriori forme di promozione e valorizzazione culturale territoriale in un'ottica di miglioramento della fruizione turistica sostenibile;
- d) valorizzare e integrare le strategie turistiche rispetto a quanto ricompreso nelle attività di promozione e valorizzazione culturale specifiche del piano territoriale "Valle Susa Tesori di Arte e Cultura Alpina";
- e) incentivare momenti informativi, educativi e di sensibilizzazione sulle strategie e marketing turistico legato all'outdoor;
- f) favorire l'organizzazione di educational, corsi, conferenze ed ogni altro tipo di manifestazione, realizzandole sia direttamente che indirettamente;
- g) stimolare la costituzione di tavoli tematici con gli Enti locali e regionali, con gli Enti Parco, nonché con le altre amministrazioni e istituzioni pubbliche e private e con esperti;
- h) promuovere rapporti di collaborazione e di cooperazione con altre analoghe reti territoriali.

L'Accordo può, inoltre, proporsi di compiere tutte le attività aventi a oggetto beni mobili o immobili, strumentali o comunque connesse al conseguimento dei propri scopi, in accordo con gli enti proprietari e gestori.

ARTICOLO 2 –ORGANI di GESTIONE

L'Accordo, per la sua funzionalità, prevede

- a) Il Tavolo di Coordinamento

Gli aderenti individuano il tavolo di coordinamento come spazio all'interno del quale perseguire gli obiettivi condivisi (ART.1), che programma e concorda tutte le attività, amministrative e finanziarie, derivanti dall'accordo, mettendo a disposizione gratuitamente il proprio personale per i fini di gestione delle attività di rete.

Il Tavolo di Coordinamento è composto da un membro designato da ciascun Ente aderente, e dura in carica sino alla nomina del sostituto, in particolare nei casi di rinnovo elettorale delle amministrazioni pubbliche, da eventuali delegati tecnici, e dai rappresentanti dei soggetti privati.

La partecipazione al Tavolo di Coordinamento è a titolo gratuito.

ARTICOLO 3- ADESIONI ALL'ACCORDO

Possono aderire all'Accordo, anche successivamente, i soggetti pubblici e privati che si riconoscono negli obiettivi e scopi elencati all'art. 1 e sono in grado di contribuire al loro conseguimento.

L'ingresso di ulteriori nuovi aderenti è subordinato al positivo gradimento unanime del Tavolo di coordinamento per la gestione dell'Accordo.

ARTICOLO 4 - IMPEGNI DEGLI ADERENTI

Gli aderenti si impegnano, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e di risorse umane e materiali, a svolgere le attività che saranno decise in sede di Tavolo di Coordinamento.

Ogni Ente pubblico e soggetto privato ha facoltà di presentare un piano specifico di attività di sistema e relativo piano economico da approvare ogni anno dal Tavolo di Coordinamento.

ARTICOLO 5 - DURATA DELL'ACCORDO

L'accordo avrà una durata decorrente dalla data di stipula sino al 31/12/2024. Qualora nessuna delle parti aderenti dia disdetta con un preavviso di almeno tre mesi, l'accordo si rinnoverà per ulteriori tre anni da tale data.

ARTICOLO 6 – ATTIVITÀ DI GESTIONE

Il Tavolo di Coordinamento è convocato tramite posta elettronica, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Tavolo può inoltre essere convocato su richiesta di almeno due membri.

Le sedute del Tavolo possono tenersi anche in videoconferenza.

Il Tavolo di Coordinamento delibera in particolare in ordine ai seguenti argomenti:

- a) approvazione della proposta di piano finanziario annuale per le attività dell'Accordo, che troveranno riferimento, di norma, nel bilancio degli Enti e dei soggetti privati aderenti, secondo gli accordi di dettaglio di volta in volta definiti e nei contributi concessi da altri enti pubblici e privati per le azioni concordate;
- b) approvazione delle proposte dei programmi di attività;
- c) definizione delle proposte agli aderenti delle eventuali quote di finanziamento dei programmi di attività;
- d) indirizzi per l'eventuale assunzione di personale di ogni ordine e grado e relativo trattamento economico e contrattuale, nonché assegnazione di eventuali incarichi di collaborazione professionale e di consulenza, a valere su specifici finanziamenti che siano stati ottenuti;

Per la validità delle deliberazioni del Tavolo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti se non sia altrimenti stabilito.

Le attività si intendono definitivamente approvate e prendono avvio una volta che siano state approvate dagli organi istituzionalmente competenti degli Enti aderenti.

A fine anno il Tavolo di coordinamento attraverso il contributo di ogni Ente e soggetto condivide relazione tecnica ed economica dell'attività di sistema svolta.

ART. 7 – RECESSO

Alle parti è data facoltà di recesso dal presente accordo ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

Ognuna delle parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, ai sensi del D. Lg.vo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia protezione dei dati personali" e s.m.i.

ART. 10 – SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, modificato dal Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte per le attività connesse al progetto, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.

ARTICOLO 11 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Accordo, sia per scadenza naturale che consensuale tra le parti, le eventuali rimanenze finanziarie e patrimoniali delle attività di sistema restano in capo all'ente o al soggetto beneficiario, che si impegnerà al reimpiego delle risorse per finalità di promozione del territorio della "Destinazione turistica Valle di Susa".

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto non hanno contenuto patrimoniale per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26/04/1986 n°131.

Si richiede la forma della scrittura privata autenticata elettronica e che il presente atto sia conservato nella raccolta degli atti del Segretario Generale della Unione Montana Valle Susa.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Unione Montana Valle Susa - Pacifico Banchieri

Unione Montana Alta Valle Susa - Piero Franco Nurisso

Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea - Maurizio Beria d'Argentina

Centro Culturale Diocesano – Gianluca Popolla

AUTENTICA DI FIRME – Rep. 07/2021

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor Livio Sigot, Segretario Generale della Unione Montana Valle Susa, tenuto su richiesta a rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e ad autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ai sensi dell'art. 97, 4° comma lettera c) del TUEL 267/2000, senza assistenza di testimoni, in quanto né i componenti né il sottoscritto ne richiedono la presenza, ai sensi degli artt. 47 e 48 della legge notarile

CERTIFICO

Che i sotto designati richiedenti stessi, della cui identità io Segretario Generale sono certo, hanno apposto in mia presenza la propria firma elettronica avanzata, mediante firma digitale ai sensi dell'art. 24 e 25, del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013:

Pacifico Banchieri nato a Torino il 21.6.1969

Piero Franco Nurisso nato a Modigliana il 21.03.1955

Maurizio Beria d'Argentina nato a Torino il 17.11.1956

Gianluca Popolla nato a Pinerolo il 24.05.1968

Ho altresì verificato il fatto che il documento sottoscritto non sia in contrasto con l'ordinamento giuridico. Le parti hanno richiesto la forma della scrittura privata autenticata, modalità elettronica, e che il presente atto sia conservato nella raccolta degli atti del Segretario Generale della Unione Montana Valle Susa. Il presente atto è soggetto a registrazione con spese a carico dell'Unione Montana Valle Susa, in modalità telematica (MUI).

Bussoleno, nella sala riunioni della Unione Montana Valle Susa, oggi tredici luglio duemilaventuno.

Il Segretario Generale Dr Livio Sigot (firmato digitalmente)